



Bruxelles, 2 luglio 2014
(OR. en)

10191/1/14
REV 1

PUBLIC 136
INF 207

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO FEBBRAIO 2014

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel febbraio 2014¹. ²

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: <http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>

3291 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 10 febbraio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani	6019/14
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, sulle disposizioni che rientrano nella competenza dell'Unione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra	17116/13
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati, a nome degli Stati membri, sulle disposizioni che rientrano nella competenza degli Stati membri di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra	17119/13
Regolamento (UE) n. 124/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 40 dell'11.2.2014, pagg. 8-8	5717/14
Decisione 2014/74/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 40 dell'11.2.2014, pagg. 63-63	17706/14
Decisione 2014/72/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2013/395/PESC GU L 40 dell'11.2.2014, pagg. 56-58	17388/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 GU L 40 dell'11.2.2014, pagg. 9-11	17389/14

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati con la Repubblica Centrafricana per un accordo sullo status della missione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)	5596/14
Decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) GU L 40 dell'11.2.2014, pagg. 59-62	5614/14 + COR 1
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati per un accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane in Mali (EUTM Mali)	16910/13
Decisione 2014/75/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, sull'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza GU L 41 del 12.2.2014, pagg. 13-17	13733/13
Conclusioni del Consiglio sull'Ucraina	6303/14
Conclusioni del Consiglio sull'Iraq	6288/14
Conclusioni del Consiglio sull'Egitto	6018/14
Conclusioni del Consiglio sulla Tunisia	5440/14
Conclusioni del Consiglio sullo Yemen	6287/14
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica centrafricana	6141/14

3292^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles l'11 febbraio 2014

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 6-13	PE-CONS 39/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: UK astenuti: SE
Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 13 Fatta salva la procedura di bilancio annuale, è intenzione della Commissione presentare a decorrere da gennaio 2015, nell'ambito di un dialogo strutturato con il Parlamento europeo, una relazione annuale sull'attuazione del regolamento, compresa la ripartizione del bilancio di cui all'allegato, e presentare il programma di lavoro alla commissione competente del Parlamento europeo nel quadro della relazione PIF.			
Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 42-56	PE-CONS 107/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

<p>Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi</p> <p>GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 38-41</p>	<p>PE-CONS 106/13</p>	<p>maggioranza qualificata</p>	<p>tutti gli Stati membri favorevoli</p>
<p>Dichiarazione della Commissione sull'obiettivo per il 2025</p> <p>Nell'effettuare la valutazione dell'impatto di un obiettivo per il 2025 la Commissione esaminerà l'adeguatezza di una serie di livelli di ambizione/tassi di riduzione, conformemente agli obiettivi climatici a lungo termine dell'UE e all'evoluzione necessaria della riduzione delle emissioni. Questa valutazione riguarderà il livello di ambizione auspicato dal Parlamento europeo, che è favorevole ad un obiettivo per il 2025 situato tra 105 g e 120 g CO2/km, pari ad una riduzione del 3-4% l'anno rispetto alle emissioni medie del 2012 dei nuovi veicoli commerciali.</p> <p>Nella valutazione dell'impatto si dovrà inoltre tenere conto di una serie di aspetti, fra cui gli obiettivi climatici a lungo termine, l'efficacia rispetto ai costi, la competitività, la disponibilità delle tecnologie necessarie, l'equità sociale e la neutralità in termini di concorrenza. Qualsiasi conclusione tratta dalla valutazione di impatto sul livello adeguato di ambizione per un obiettivo del 2025 dovrà trovare un giusto equilibrio tra gli effetti possibili in tutti i settori esaminati.</p>			
<p>Dichiarazione della Commissione sul WLTP</p> <p>La Commissione sostiene risolutamente i lavori in corso nel quadro dell'UNECE che mirano a fissare il termine ultimo per l'operatività del WLTP per i nuovi tipi di veicoli al 1° gennaio 2017. I lavori all'UNECE sono a buon punto e la Commissione intende recepire il nuovo ciclo di prova e le procedure di prova nel diritto dell'UE nel 2014.</p>			
<p>Dichiarazione della Commissione sulla procedura di adozione degli atti di esecuzione</p> <p>La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.</p>			

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 1-64	PE-CONS 73/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
<p>Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione</p> <p>L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, l'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e l'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sono sanciti nella legislazione dell'Unione applicabile in vigore. Devono essere applicati in conformità della normativa dell'Unione e alla luce dei suoi principi fondamentali, in particolare i principi di parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici, inclusi gli operatori economici di altri Stati membri.</p> <p>La Commissione sorveglierà attentamente l'applicazione di tali disposizioni da parte degli Stati membri e delle amministrazioni aggiudicatrici e/o degli enti aggiudicatori.</p>			
<p>Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 18 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 18 e del considerando 52 della direttiva in questione, per le concessioni ultraquinquennali la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.</p> <p>2. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della direttiva la Commissione ritiene che le misure di esecuzione nazionali dell'articolo 18, nell'interpretazione del considerando 52, dispongano che la durata della concessione sia stimata includendo gli investimenti iniziali e successivi ritenuti necessari per l'esecuzione della concessione, in particolare spese per infrastrutture, diritti d'autore, brevetti, materiale, logistica, affitto, formazione del personale e spese iniziali.</p>			
<p>Dichiarazione dell'Austria</p> <p>Con il presente pacchetto di direttive viene riveduto e modernizzato l'intero quadro legislativo per gli appalti pubblici. In considerazione del ruolo centrale degli appalti pubblici per i risultati economici complessivi dell'Unione europea, la qualità e la comprensibilità giuridica e linguistica del nuovo quadro legislativo rivestono grande importanza.</p> <p>L'Austria fa presente che, nella preparazione delle versioni linguistiche delle tre direttive sugli appalti pubblici, sono stati tuttavia previsti termini così brevi che non è stato possibile garantire generalmente una traduzione corretta e di elevata qualità, perlomeno della versione tedesca. L'Austria si rammarica di questa pressione inopportuna, tanto più che non si riscontravano motivi validi per tale accresciuta urgenza e le incongruenze nelle versioni linguistiche che ne sono conseguite potrebbero pregiudicare l'obiettivo di semplificazione del quadro legislativo per gli enti aggiudicatori e gli operatori economici.</p>			

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 65-242	PE-CONS 74/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
<p>Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione</p> <p>L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, l'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e l'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sono sanciti nella legislazione dell'Unione applicabile in vigore. Devono essere applicati in conformità della normativa dell'Unione e alla luce dei suoi principi fondamentali, in particolare i principi di parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici, inclusi gli operatori economici di altri Stati membri.</p> <p>La Commissione sorveglierà attentamente l'applicazione di tali disposizioni da parte degli Stati membri e delle amministrazioni aggiudicatrici e/o degli enti aggiudicatori.</p>			
<p>Dichiarazione dell'Austria</p> <p>Con il presente pacchetto di direttive viene riveduto e modernizzato l'intero quadro legislativo per gli appalti pubblici. In considerazione del ruolo centrale degli appalti pubblici per i risultati economici complessivi dell'Unione europea, la qualità e la comprensibilità giuridica e linguistica del nuovo quadro legislativo rivestono grande importanza.</p> <p>L'Austria fa presente che, nella preparazione delle versioni linguistiche delle tre direttive sugli appalti pubblici, sono stati tuttavia previsti termini così brevi che non è stato possibile garantire generalmente una traduzione corretta e di elevata qualità, perlomeno della versione tedesca. L'Austria si rammarica di questa pressione inopportuna, tanto più che non si riscontravano motivi validi per tale accresciuta urgenza e le incongruenze nelle versioni linguistiche che ne sono conseguite potrebbero pregiudicare l'obiettivo di semplificazione del quadro legislativo per gli enti aggiudicatori e gli operatori economici.</p>			

<p>Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE</p> <p>GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 243-374</p>	<p>PE-CONS 75/13</p>	<p>maggioranza qualificata</p>	<p>tutti gli Stati membri favorevoli</p>
<p>Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione</p> <p>L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, l'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e l'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sono sanciti nella legislazione dell'Unione applicabile in vigore. Devono essere applicati in conformità della normativa dell'Unione e alla luce dei suoi principi fondamentali, in particolare i principi di parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici, inclusi gli operatori economici di altri Stati membri.</p> <p>La Commissione sorveglierà attentamente l'applicazione di tali disposizioni da parte degli Stati membri e delle amministrazioni aggiudicatrici e/o degli enti aggiudicatori.</p>			
<p>Dichiarazione dell'Austria</p> <p>Con il presente pacchetto di direttive viene riveduto e modernizzato l'intero quadro legislativo per gli appalti pubblici. In considerazione del ruolo centrale degli appalti pubblici per i risultati economici complessivi dell'Unione europea, la qualità e la comprensibilità giuridica e linguistica del nuovo quadro legislativo rivestono grande importanza.</p> <p>L'Austria fa presente che, nella preparazione delle versioni linguistiche delle tre direttive sugli appalti pubblici, sono stati tuttavia previsti termini così brevi che non è stato possibile garantire generalmente una traduzione corretta e di elevata qualità, perlomeno della versione tedesca. L'Austria si rammarica di questa pressione inopportuna, tanto più che non si riscontravano motivi validi per tale accresciuta urgenza e le incongruenze nelle versioni linguistiche che ne sono conseguite potrebbero pregiudicare l'obiettivo di semplificazione del quadro legislativo per gli enti aggiudicatori e gli operatori economici.</p>			

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2014/107/UE: Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, concernente la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan GU L 59 del 28.2.2014, pagg. 4-4	15593/13
2014/185/UE: Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo GU L 102 del 5.4.2014, pagg. 1-2	5629/14 REV 1
2014/186/UE: Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo GU L 102 del 5.4.2014, pagg. 3-4	5630/14 REV 1
2014/194/UE: Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo GU L 106 del 9.4.2014, pagg. 2-3	5631/14 REV 1
2014/204/UE: Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo GU L 109 del 12.4.2014, pagg. 1-2	5632/14 REV 1
Regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2014 del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di diciandiammide originaria della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 GU L 43 del 13.2.2014, pagg. 1-11	5274/14 REV 1

<p>2014/122/UE: Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, sulla firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea</p> <p>GU L 69 dell'8.3.2014, pagg. 2-2</p>	<p>14381/13</p>
<p>2014/164/UE: Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale</p> <p>GU L 89 del 25.3.2014, pagg. 7-9</p>	<p>12324/13</p>
<p>Dichiarazione del Regno Unito</p> <p>Il Consiglio è stato invitato ad adottare una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ("protocollo sulle armi da fuoco"), con l'articolo 114, l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE come base giuridica.</p> <p>Il Regno Unito ritiene che si sarebbero dovuti citare quali basi giuridiche gli articoli 83 e 87 del TFUE per rispecchiare l'oggetto, rispettivamente, degli articoli 9 e 11 del protocollo sulle armi da fuoco. Inoltre, secondo il Regno Unito la decisione del Consiglio avrebbe dovuto essere scissa in due per contemplare sia gli aspetti del protocollo sulle armi da fuoco che non rientrano nel titolo V sia quelli che vi rientrano. Poiché il Regno Unito può accettare gli obiettivi politici di cui agli articoli 9 e 11 del protocollo sulle armi da fuoco, ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione di tale decisione, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	

3293^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 17 febbraio 2014

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 252/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione e i poteri delegati da conferire alla Commissione GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 35-37	PE-CONS 75/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione sulla codificazione L'adozione del presente regolamento comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione del regolamento e al più tardi entro il 30 settembre 2014.			
Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.			
Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 14-34	PE-CONS 91/13 REV 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: FR
Regolamento (UE) n. 255/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 57-60	PE-CONS 112/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Commissione sulla codificazione

L'adozione del presente regolamento comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione del regolamento e al più tardi entro il 30 settembre 2014.

Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.

Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 375-390	PE-CONS 113/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: CZ, NL, PL astenuiti: BG, AT
---	----------------	-------------------------	--

Dichiarazione della Repubblica ceca e della Polonia

La Repubblica ceca e la Polonia sono del parere che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali non sia conforme con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE. La Repubblica ceca e la Polonia ritengono che i criteri di ammissione, l'accesso al mercato del lavoro e i diritti dei lavoratori spettanti ai lavoratori stagionali possano essere sufficientemente disciplinati a livello nazionale. I lavoratori stagionali accolti in uno Stato membro non influenzano il mercato del lavoro di un altro Stato membro in quanto, sulla base della direttiva in oggetto, essi non hanno diritto alla mobilità intra-UE. Pertanto, non occorre legislazione a livello UE. Di contro, la lunga e complicata procedura istituita dalla direttiva può ostacolare il flusso di lavoratori stagionali e dare luogo a carenza di manodopera, specialmente negli Stati membri che fanno affidamento sui lavoratori stagionali di paesi terzi, in particolare nel settore agricolo.

Per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva che contempla anche soggiorni non superiori a 90 giorni, la Repubblica ceca e la Polonia sono perplesse circa la coerenza e la compattezza dell'acquis di Schengen. La direttiva, stabilendo condizioni relative ai soggiorni non superiori a 90 giorni, interferisce con le pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen (codice dei visti e convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen). In particolare, è motivo di particolare preoccupazione la proroga obbligatoria di un soggiorno di breve durata mediante un visto per soggiorno di lunga durata nel territorio di uno Stato membro. Tenendo presente che i visti per soggiorni di lunga durata devono essere rilasciati, in linea di principio, per soggiorni di durata superiore a 90 giorni e, in genere, al di fuori del territorio degli Stati membri, tale misura violerebbe la coesione della politica in materia di visti e potrebbe creare il rischio di abusi.

La Repubblica ceca e la Polonia nutrono gravi dubbi circa l'adeguatezza dell'articolo 79 del TFUE quale base giuridica della direttiva. A loro parere, esso non si applica alla politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata.

Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria ha dato in linea di principio un appoggio coerente alla proposta di direttiva, mantenendo però al contempo una propria riserva sull'articolo 23, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 2, punto (i), in quanto ritiene che il testo non sia sufficientemente conforme con la base giuridica, infatti l' articolo 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede soltanto l'equo ma non il pari trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. Tenendo ciò presente, l'accesso regolamentato di cittadini di paesi terzi alla sicurezza sociale con diritti del tutto parificati a quelli dei cittadini dell'UE non deriva dalle disposizioni del TFUE e, in particolare, dalla base giuridica della proposta, cioè l'articolo 79 del TFUE, e contraddice lo statuto della cittadinanza UE ed in particolare i diritti in campo sociale a cui si collega.

In conseguenza di quanto sin qui esposto, v'è una contraddizione con le altre disposizioni del TFUE, specialmente in materia di sicurezza sociale - ad esempio, il testo proposto imporrebbe alla Bulgaria considerevoli modifiche alla struttura e al finanziamento del sistema sanitario (assicurazione e dotazione di bilancio) - e taluni dei benefici di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con riferimento all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della proposta di direttiva). In Bulgaria, l'accesso al sistema sanitario, alle prestazioni familiari e alle indennità di invalidità dipende dal requisito della residenza stabile nel paese, che legittimamente vogliamo mantenere per i cittadini di paesi terzi. Una modifica di siffatta natura che dovremo affrontare nel processo di recepimento della direttiva, a nostro parere, contraddice la chiarezza della ripartizione di competenze tra l'UE e gli Stati membri, come pure il principio di sussidiarietà secondo il trattato di Lisbona (argomentazione tratta dall'articolo 79 e dall'articolo 153, paragrafo 4, primo trattino, in relazione all'articolo 153, paragrafo 1, lettere c) e g) del TFUE).

Come ulteriore motivazione, si dovrebbero altresì mettere in rilievo i dibattiti in corso avviati da taluni Stati membri che mettono in discussione il principio di parità di trattamento dei cittadini UE – in violazione dell'articolo 18 del TFUE che impedisce la discriminazione in base alla cittadinanza – specialmente successivamente alla scadenza di tutte le possibili restrizioni alla libertà di circolazione di lavoratori bulgari (e romeni) sul territorio dell'UE.

Stanti le condizioni di incertezza per i nostri stessi cittadini di esercitare il proprio diritto di libera circolazione nell'UE, e tenendo conto della motivazione suaccennata, la Repubblica di Bulgaria non può essere favorevole a prevedere un'estensione dei diritti per i cittadini di paesi terzi, specialmente alla luce della transitorietà della loro attività lavorativa e della loro residenza sul territorio dell'UE.

Posizione (UE) n. 2/2014 del Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori transfrontaliera perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari GU C 77E del 15.3.2014, pagg. 1-9	6105/14 + ADD 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: MT
--	-----------------	-------------------------	--

Dichiarazione della Germania

La Germania approva la direttiva. Considera tuttavia inopportuna la nuova norma inserita all'articolo 5, paragrafo 3 nel quadro del trilogico che richiede l'accordo dei lavoratori senza eccezioni per la disposizione relativa ai diritti sulle pensioni professionali. Nel caso in cui i diritti sulle pensioni professionali siano molto esigui, tale norma porta a un onere burocratico sproporzionato non giustificato né nell'ottica del datore di lavoro né in quella del lavoratore.

Dichiarazione di Malta

Malta riconosce e sostiene pienamente l'obiettivo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti a pensione complementari. Si compiace altresì del fatto che il campo di applicazione del testo di compromesso rifletta l'ambito di applicazione dell'articolo 46 del TFUE e preveda pertanto che la direttiva si applichi ai lavoratori in uscita che si spostano tra Stati membri e non si applichi ai lavoratori che si spostano all'interno di un solo Stato membro.

Malta tuttavia si rammarica che le modifiche finali apportate alla definizione di "lavoratore in uscita" abbiano introdotto un elevato livello di incertezza del diritto che può generare difficoltà pratiche nell'attuazione del campo di applicazione ristretto della direttiva senza dover estendere le stesse norme applicabili ai sensi della direttiva agli iscritti che cambiano lavoro all'interno di un solo Stato membro. Qualora questo avvenga, Malta ritiene che ciò equivalga a effetti di armonizzazione indiretti della direttiva che vanno al di là delle intenzioni del legislatore e dell'ambito di applicazione giuridico della base giuridica convenuta. Pertanto Malta non si considera vincolata a riprodurre tale effetto.

Malta ritiene molto importante che nella legislazione sia garantito che il campo di applicazione di una direttiva sia attuabile praticamente. In particolare, nel settore sensibile della politica in materia di pensioni, è molto importante che la normativa dell'UE sia giuridicamente chiara e certa e che non si cerchi di raggiungere effetti di armonizzazione senza la necessaria base giuridica a tal fine.

Malta pertanto si astiene dalla votazione sulla presente direttiva.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe	12221/13
2014/195/UE: Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2014, che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca GU L 106 del 9.4.2014, pagg. 4-6	13408/13
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati con la Repubblica di Colombia per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi ("accordo quadro di partecipazione")	6119/14
Decisione 2014/98/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2014, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe GU L 50 del 20.2.2014, pagg. 20-21	5887/14
Regolamento (UE) n. 153/2014 del Consiglio, del 17 febbraio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe e che abroga il regolamento (UE) n. 298/2013 GU L 50 del 20.2.2014, pagg. 1-6	5877/14

3294ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 18 febbraio 2014

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 1-3	PE-CONS 9/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione del Regno Unito

Pur non avendo obiezioni di principio al regolamento proposto, il Regno Unito è perplesso per l'approccio adottato riguardo a questa proposta legislativa, che si presenta come una soluzione tampone urgente. Gli Stati membri avrebbero dovuto essere informati dell'intenzione della Commissione di posticipare la data di attuazione prima della pubblicazione. Ai parlamenti nazionali dovrebbe essere concesso un arco di tempo congruo per esaminare le proposte legislative dell'UE: il calendario inizialmente previsto per l'iter di questa proposta non lo avrebbe consentito.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Raccomandazione del Consiglio sullo scarico da dare agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2012	5849/14 + ADD 1
Raccomandazione del Consiglio sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012	5850/14 + ADD 1
Raccomandazione del Consiglio sullo scarico da dare alle imprese comuni sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012	5851/14 + ADD 1
2014/196/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo GU L 107 del 10.4.2014, pagg. 59-60	5888/14
2014/197/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo GU L 107 del 10.4.2014, pagg. 61-68	5889/14

2014/96/UE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, che proroga la validità della decisione 2012/96/UE GU L 48 del 19.2.2014, pagg. 10-11	6223/14
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Mauritania	6051/14
Dichiarazione della Commissione La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.	
Dichiarazione dei Paesi Bassi I Paesi Bassi votano a favore della proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica islamica di Mauritania. Valuteranno l'esito dei negoziati in relazione alla sostenibilità e al ritorno economico per l'Unione europea. Inoltre, i Paesi Bassi esortano la Commissione a rimediare a un'omissione nel protocollo attuale. In base al diritto internazionale, è di esclusiva competenza dello Stato di bandiera determinare le condizioni di lavoro, la formazione e la certificazione dei pescatori imbarcati sui pescherecci battenti la sua bandiera. Un nuovo protocollo dovrebbe permettere agli Stati di bandiera di rispettare i loro obblighi internazionali in materia di sicurezza a bordo, compreso quando assumono marittimi mauritani. I Paesi Bassi valuteranno se la proposta di nuovo protocollo soddisfa questo importante requisito.	
Conclusioni del Consiglio sul semestre europeo 2014: orientamenti macroeconomici e di bilancio agli Stati membri	6145/14
Conclusioni del Consiglio sulla relazione 2014 sul meccanismo di allerta	6146/14
Raccomandazione del Consiglio sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012	5848/14

Dichiarazione dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito

Con riferimento:

- alla relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio UE per il 2012;
- allo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio UE per l'esercizio 2012 e
- al progetto di raccomandazione del Consiglio riportato nel doc. 5848/1/14 REV 1 FIN 71 PEL 6 + 5848/14 ADD 1 FIN 71 PE-L 6,

i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito:

- si rammaricano profondamente del fatto che, per il 19° anno consecutivo, la Corte dei conti europea non abbia potuto presentare una dichiarazione di affidabilità senza riserve sul bilancio UE nel suo insieme e del fatto che il tasso complessivo di errore sia aumentato al 4,8% negli ultimi anni, attestandosi notevolmente al di sopra della soglia accettabile del 2%;
- sottolineano la necessità di prevenire ulteriori aumenti del tasso di errore, pur convenendo che la credibilità della spesa UE dipende fondamentalmente da miglioramenti della gestione finanziaria da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'utilizzo dei fondi UE;
- ribadiscono l'importanza dell'audit indipendente dei finanziamenti UE a livello di Unione e sostengono fermamente le attività della Corte dei conti europea;
- invitano la Commissione a cogliere l'opportunità del nuovo quadro finanziario pluriennale e del regolamento finanziario riveduto per lanciare iniziative volte a ridurre in maniera consistente i tassi di errore, anche prendendo ulteriori misure tese a semplificare e precisare il quadro normativo al fine di rafforzare l'osservanza e fornendo orientamenti tesi ad agevolare un'interpretazione universale, considerate le sfide poste dalla complessità delle norme in vigore;
- rilevano che l'80% circa del bilancio UE è speso dagli Stati membri secondo un sistema di "gestione concorrente";
- ribadiscono l'importanza che gli Stati membri si assumano la piena responsabilità di porre in essere meccanismi di controllo efficaci ed efficienti della gestione dei fondi UE a livello nazionale, più specificamente in vista del regolamento finanziario riveduto che contiene nuovi e ulteriori obblighi in materia di controllo e rendicontazione;
- invitano gli Stati membri e la Commissione europea a garantire una rapida attuazione di questi nuovi obblighi di rendicontazione ove previsto;
- sottolineano che la trasparenza è un elemento importante della responsabilità ed esortano pertanto gli Stati membri a pubblicare le sintesi annuali delle revisioni contabili e la dichiarazione di gestione a seguito dell'invito rivolto a tal fine nel regolamento finanziario riveduto;
- esortano la Commissione a continuare ad adoperarsi per una gestione finanziaria efficace, anche per quanto concerne una rigorosa applicazione delle rettifiche finanziarie e dei recuperi;
- invitano la Commissione ad agevolare l'utilizzo di strumenti di costo standardizzati;
- incoraggiano la Commissione a continuare a pubblicare le relazioni annuali di attività e altre relazioni generali in modo tale da fornire ai cittadini europei dati accessibili e confrontabili in materia di rendimento, legittimità e regolarità della spesa UE negli Stati membri;
- affermano, al pari della Corte dei conti, l'importanza della qualità nella spesa UE ed invitano la Commissione a prendere ulteriori iniziative per monitorare e rafforzare il valore aggiunto europeo degli interventi finanziati con fondi UE.

Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2015

5852/14

3295^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ (Mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il 20 e 21 febbraio 2014

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione n. 136/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 99-104	17985/14	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 257/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 69-71	PE-CONS 136/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Posizione (UE) n. 3/2014 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenzianti di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE Adottata dal Consiglio il 20 febbraio 2014 GU C 82E del 21.3.2014, pagg. 1-69	17695/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: NL

Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi non possono approvare il compromesso raggiunto con il Parlamento europeo. Le norme in materia di emissioni sonore dei veicoli a motore sono uno strumento importante ed efficiente in termini di costi per ridurre tali emissioni alla fonte, contribuendo così alla salute e al benessere dei cittadini.

Il principale motivo del rifiuto del compromesso riguarda i metodi di prova che consentono l'impiego di pneumatici usati. Secondo le nostre stime, nella pratica i veicoli produrranno maggior rumore che nelle prove, il che potrebbe condurli a superare i limiti su strada.

Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 61-68	PE-CONS 117/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 249/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (<i>Thunnus obesus</i>) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 4-5	PE-CONS 16/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 72-98	PE-CONS 16/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: PL
<p>Dichiarazione dei Paesi Bassi e della Germania</p> <p>La direttiva prevede all'articolo 41 l'istituzione di un gruppo di esperti che esegue taluni compiti in relazione all'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri.</p> <p>Per motivi di chiarezza i Paesi Bassi e la Germania desiderano sottolineare che il gruppo di esperti è istituito dal legislatore e non è pertanto contemplato dall'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47).</p> <p>I Paesi Bassi e la Germania desiderano inoltre sottolineare che né il trattato sull'Unione europea né il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevedono un ruolo per il Parlamento europeo per quanto riguarda i compiti connessi all'applicazione di direttive e di regolamenti.</p>			

Dichiarazione della Repubblica di Slovenia

La Slovenia sostiene l'unificazione della gestione collettiva dei diritti al fine di garantire il funzionamento efficace e trasparente delle società di gestione collettiva nell'UE. La promozione e l'agevolazione dei diritti multiterritoriali potrebbero avere un impatto positivo sulla disponibilità di nuove offerte sia per i consumatori sia per i fornitori di servizi.

Nonostante quanto precede, la Slovenia ha formulato riserve nel corso di tutta la procedura in merito a determinate disposizioni sostanziali del progetto di direttiva. Secondo la Slovenia, è essenziale che gli Stati membri continuino a ricorrere al regime di rilascio dell'autorizzazione alle società di gestione collettiva che operano nei rispettivi territori e anche a sorvegliare le loro attività. La libera prestazione dei servizi delle società di gestione collettiva al di là delle frontiere di uno Stato membro, in cui ha sede la società, potrebbe condurre alla divisione di un repertorio gestito da una società di gestione collettiva in vari repertori gestiti da varie società. La Slovenia è del parere che ciò non arrecherebbe vantaggi né ai titolari dei diritti d'autore né ai consumatori.

La Slovenia sollecita inoltre una maggiore regolamentazione delle responsabilità delle autorità pertinenti che coordinano le attività delle società di gestione collettiva con i sistemi giuridici nazionali adottati sulla base di tale direttiva. Sarebbe prudente incaricare l'autorità del paese in cui opera la società della sorveglianza del funzionamento delle società di gestione collettiva, poiché il diritto sostanziale non è uniforme in tutta l'UE.

Considerato quanto precede, la Slovenia ha sostenuto regimi di autorizzazione preventiva e sorveglianza per le società di gestione collettiva stabilite in altri Stati membri. Inserendo la dichiarazione introduttiva n. 37 nel testo della direttiva su un regime relativo al rilascio preventivo di autorizzazione e sorveglianza in uno Stato membro e in uno spirito di compromesso, la Slovenia accetta l'accordo di compromesso finale sul progetto di direttiva.

Dichiarazione della Lettonia

La Repubblica di Lettonia richiama l'attenzione sul fatto che il termine giuridico "veikt uzņēmējdarbību" utilizzato nella versione in lingua lettone della direttiva per quanto riguarda il luogo di stabilimento delle società di gestione collettiva dei diritti significa "svolgere attività imprenditoriale/commerciale" e di conseguenza è sostanzialmente diverso dal significato giuridico del termine "to be established" utilizzato nella versione inglese e nelle altre versioni linguistiche della direttiva. La Repubblica di Lettonia rileva che l'uso incoerente o incorretto della terminologia giuridica di tale sostanziale importanza conduce all'ambiguità giuridica e pertanto crea il rischio di perturbare il parallelismo giuridico fra le versioni linguistiche della direttiva. La Repubblica di Lettonia constata che il termine "to be established" appare in un contesto analogo all'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che in lingua lettone è tradotto "izveidot". Il termine "izveidot" descrive più precisamente l'atto di stabilirsi contemplato dalla direttiva.

La Repubblica di Lettonia ha l'intenzione di avviare la procedura di rettifica concernente la direttiva al fine di assicurare un uso coerente e corretto della terminologia.

Dichiarazione della Repubblica di Polonia

La Repubblica di Polonia si rallegra dei risultati positivi ottenuti per quanto riguarda le norme relative al miglioramento del funzionamento, della governance e della trasparenza delle società di gestione collettiva.

La Polonia si compiace anche del fatto che la direttiva non avrà alcun impatto sui regimi di autorizzazione preventiva applicati dagli Stati membri in relazione alle società di gestione collettiva che operano sul loro territorio.

La Polonia ritiene che qualsiasi nuova misura volta ad armonizzare la normativa sul diritto d'autore nell'UE dovrebbe essere attentamente analizzata alla luce della sua conformità con l'articolo 167 del TFUE e con la convenzione dell'Unesco sulla protezione della diversità culturale. In questo contesto, la Polonia continua a nutrire dubbi sul sistema di concessione di licenze multiterritoriali introdotto al titolo III della direttiva. Nonostante la garanzia di parità di trattamento per il repertorio trasferito a un'altra società di gestione collettiva, è molto probabile che tale sistema conduca in ogni caso al rafforzamento della posizione delle organizzazioni più grandi che rappresentano il repertorio angloamericano più popolare. Questo a sua volta danneggerebbe i repertori con presenza linguistica limitata nell'UE e pregiudicherebbe il principio di salvaguardia della diversità culturale. È inoltre possibile che le nuove imprese online non siano interessate ad acquisire licenze per una copertura a livello multiterritoriale e multirepertorio. Molto spesso esse si scontrano con barriere di tipo diverso rispetto alla concessione delle licenze, barriere che impediscono loro di avviare un servizio multiterritoriale o paneuropeo, come l'esigenza di adattare la loro strategia commerciale ai mercati e al quadro normativo nazionali (ad es. protezione dei dati, diritto dei consumatori), la mancanza di metodi di pagamento elettronico largamente accessibili (ad es. pagamenti mediante carta di credito), il livello elevato di violazioni dei diritti esclusivi e l'esigenza di rispondere alle aspettative di un pubblico locale. Di conseguenza, il sistema non consente effettivamente il completamento di un vero mercato unico digitale così come non garantisce ai consumatori parità di accesso all'offerta legale di musica online in tutti gli Stati membri.

Infine, la Polonia ha costantemente sollevato obiezioni riguardo all'inclusione del 'valore del servizio fornito dalle società di gestione collettiva' come criterio per fissare le tariffe di cui all'articolo 16. Tale criterio, che non è chiaramente definito, può condurre a problemi di interpretazione o al rischio di abusi nella fissazione delle tariffe, soprattutto per i sistemi in cui le società di gestione collettiva operano senza fini di lucro.

Sulla base degli argomenti di cui sopra, la Repubblica di Polonia ha deciso di astenersi dal voto sulla direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele GU L 65 del 5.3.2014, pagg. 1-7	PE-CONS 125/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
---	----------------	-------------------------	-----------------------------------

<p>Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile GU L 96 del 29.3.2014, pagg. 1-44</p>	<p>PE-CONS 47/13</p>	<p>unanimità</p>	<p>tutti gli Stati membri favorevoli</p>
<p>Dichiarazione della Commissione sulla competenza del Comitato</p> <p>La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 49, paragrafo 5, e del corrispondente considerando 49, suscettibili di creare confusione e incertezza giuridica. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è stabilito solo dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, nessun altro atto di legislazione derivata può modificare né specificare ulteriormente tale ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale regolamento è applicabile quando il comitato esercita il ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di questo contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.</p>			
<p>Dichiarazione della Commissione sul considerando relativo alla possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti</p> <p>Per quanto riguarda il considerando 50 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse dal presente provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle infrazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.</p>			
<p>Dichiarazione dell'Austria e della Germania</p> <p>Le versioni in lingua tedesca delle direttive contengono errori di traduzione che, fra l'altro, stravolgono il significato delle disposizioni, pregiudicando in tal modo la posizione giuridica del Consiglio nei negoziati. Tali errori sono stati in ogni caso rilevati nei documenti PE-CONS 53/13, 50/13 e 54/13. L'Austria e la Germania chiedono pertanto una rapida correzione nella Gazzetta ufficiale e si riservano il diritto di utilizzare le versioni in lingua inglese per l'interpretazione.</p>			

<p>Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) GU L 96 del 29.3.2014, pagg. 45-78</p>	PE-CONS 48/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
<p>Dichiarazione della Commissione sulla competenza del Comitato</p> <p>La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 39, paragrafo 5, e del corrispondente considerando 43, suscettibili di creare confusione e incertezza giuridica. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è stabilito solo dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, nessun altro atto di legislazione derivata può modificare né specificare ulteriormente tale ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale regolamento è applicabile quando il comitato esercita il ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di questo contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.</p>			
<p>Dichiarazione della Commissione sul considerando relativo alla possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti</p> <p>Per quanto riguarda il considerando 44 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse dal presente provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle infrazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.</p>			
<p>Dichiarazione dell'Austria e della Germania</p> <p>Le versioni in lingua tedesca delle direttive contengono errori di traduzione che, fra l'altro, stravolgono il significato delle disposizioni, pregiudicando in tal modo la posizione giuridica del Consiglio nei negoziati. Tali errori sono stati in ogni caso rilevati nei documenti PE-CONS 53/13, 50/13 e 54/13. L'Austria e la Germania chiedono pertanto una rapida correzione nella Gazzetta ufficiale e si riservano il diritto di utilizzare le versioni in lingua inglese per l'interpretazione.</p>			

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica GU L 96 del 29.3.2014, pagg. 79-106	PE-CONS 49/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
<p>Dichiarazione della Commissione sulla competenza del Comitato</p> <p>La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 41, paragrafo 3, e del corrispondente considerando 53, suscettibili di creare confusione e incertezza giuridica. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è stabilito solo dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, nessun altro atto di legislazione derivata può modificare né specificare ulteriormente tale ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale regolamento è applicabile quando il comitato esercita il ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di questo contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.</p>			
<p>Dichiarazione della Commissione sul considerando relativo alla possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti</p> <p>Per quanto riguarda il considerando 54 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse dal presente provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle infrazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.</p>			
<p>Dichiarazione dell'Austria e della Germania</p> <p>Le versioni in lingua tedesca delle direttive contengono errori di traduzione che, fra l'altro, stravolgono il significato delle disposizioni, pregiudicando in tal modo la posizione giuridica del Consiglio nei negoziati. Tali errori sono stati in ogni caso rilevati nei documenti PE-CONS 53/13, 50/13 e 54/13. L'Austria e la Germania chiedono pertanto una rapida correzione nella Gazzetta ufficiale e si riservano il diritto di utilizzare le versioni in lingua inglese per l'interpretazione.</p>			

<p>Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico GU L 96 del 29.3.2014, pagg. 107-148</p>	PE-CONS 50/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
<p>Dichiarazione della Commissione sulla competenza del Comitato</p> <p>La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 41, paragrafo 4, e del corrispondente considerando 42, suscettibili di creare confusione e incertezza giuridica. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è stabilito solo dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, nessun altro atto di legislazione derivata può modificare né specificare ulteriormente tale ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale regolamento è applicabile quando il comitato esercita il ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di questo contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.</p>			
<p>Dichiarazione della Commissione sul considerando relativo alla possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti</p> <p>Per quanto riguarda il considerando 43 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse dal presente provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle infrazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.</p>			
<p>Dichiarazione dell'Austria e della Germania</p> <p>Le versioni in lingua tedesca delle direttive contengono errori di traduzione che, fra l'altro, stravolgono il significato delle disposizioni, pregiudicando in tal modo la posizione giuridica del Consiglio nei negoziati. Tali errori sono stati in ogni caso rilevati nei documenti PE-CONS 53/13, 50/13 e 54/13. L'Austria e la Germania chiedono pertanto una rapida correzione nella Gazzetta ufficiale e si riservano il diritto di utilizzare le versioni in lingua inglese per l'interpretazione.</p>			

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura GU L 96 del 29.3.2014, pagg. 149-250	PE-CONS 51/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
<p>Dichiarazione della Commissione sulla competenza del Comitato</p> <p>La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 46, paragrafo 5, e del corrispondente considerando 56, suscettibili di creare confusione e incertezza giuridica. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è stabilito solo dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, nessun altro atto di legislazione derivata può modificare né specificare ulteriormente tale ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale regolamento è applicabile quando il comitato esercita il ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di questo contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.</p>			
<p>Dichiarazione della Commissione sul considerando relativo alla possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti</p> <p>Per quanto riguarda il considerando 57 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse dal presente provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle infrazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.</p>			
<p>Dichiarazione dell'Austria e della Germania</p> <p>Le versioni in lingua tedesca delle direttive contengono errori di traduzione che, fra l'altro, stravolgono il significato delle disposizioni, pregiudicando in tal modo la posizione giuridica del Consiglio nei negoziati. Tali errori sono stati in ogni caso rilevati nei documenti PE-CONS 53/13, 50/13 e 54/13. L'Austria e la Germania chiedono pertanto una rapida correzione nella Gazzetta ufficiale e si riservano il diritto di utilizzare le versioni in lingua inglese per l'interpretazione.</p>			

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori GU L 96 del 29.3.2014, pagg. 251-308	PE-CONS 52/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
<p>Dichiarazione della Commissione sulla competenza del Comitato</p> <p>La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 42, paragrafo 5, e del corrispondente considerando 44, suscettibili di creare confusione e incertezza giuridica. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è stabilito solo dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, nessun altro atto di legislazione derivata può modificare né specificare ulteriormente tale ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale regolamento è applicabile quando il comitato esercita il ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di questo contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.</p>			
<p>Dichiarazione della Commissione sul considerando relativo alla possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti</p> <p>Per quanto riguarda il considerando 45 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse dal presente provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle infrazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.</p>			
<p>Dichiarazione dell'Austria e della Germania</p> <p>Le versioni in lingua tedesca delle direttive contengono errori di traduzione che, fra l'altro, stravolgono il significato delle disposizioni, pregiudicando in tal modo la posizione giuridica del Consiglio nei negoziati. Tali errori sono stati in ogni caso rilevati nei documenti PE-CONS 53/13, 50/13 e 54/13. L'Austria e la Germania chiedono pertanto una rapida correzione nella Gazzetta ufficiale e si riservano il diritto di utilizzare le versioni in lingua inglese per l'interpretazione.</p>			

<p>Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva GU L 96 del 29.3.2014, pagg. 309-356</p>	<p>PE-CONS 53/13</p>	<p>unanimità</p>	<p>tutti gli Stati membri favorevoli</p>
<p>Dichiarazione della Commissione sulla competenza del Comitato</p> <p>La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 39, paragrafo 5, e del corrispondente considerando 45, suscettibili di creare confusione e incertezza giuridica. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è stabilito solo dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, nessun altro atto di legislazione derivata può modificare né specificare ulteriormente tale ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale regolamento è applicabile quando il comitato esercita il ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di questo contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.</p>			
<p>Dichiarazione della Commissione sul considerando relativo alla possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti</p> <p>Per quanto riguarda il considerando 46 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse dal presente provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle infrazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.</p>			
<p>Dichiarazione dell'Austria e della Germania</p> <p>Le versioni in lingua tedesca delle direttive contengono errori di traduzione che, fra l'altro, stravolgono il significato delle disposizioni, pregiudicando in tal modo la posizione giuridica del Consiglio nei negoziati. Tali errori sono stati in ogni caso rilevati nei documenti PE-CONS 53/13, 50/13 e 54/13. L'Austria e la Germania chiedono pertanto una rapida correzione nella Gazzetta ufficiale e si riservano il diritto di utilizzare le versioni in lingua inglese per l'interpretazione.</p>			

<p>Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione GU L 96 del 29.3.2014, pagg. 357-374</p>	PE-CONS 54/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
<p>Dichiarazione della Commissione sulla competenza del Comitato</p> <p>La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 23, paragrafo 4, e del corrispondente considerando 32, suscettibili di creare confusione e incertezza giuridica. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è stabilito solo dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, nessun altro atto di legislazione derivata può modificare né specificare ulteriormente tale ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale regolamento è applicabile quando il comitato esercita il ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di questo contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.</p>			
<p>Dichiarazione della Commissione sul considerando relativo alla possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti</p> <p>Per quanto riguarda il considerando 33 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse dal presente provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle infrazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.</p>			
<p>Dichiarazione dell'Austria e della Germania</p> <p>Le versioni in lingua tedesca delle direttive contengono errori di traduzione che, fra l'altro, stravolgono il significato delle disposizioni, pregiudicando in tal modo la posizione giuridica del Consiglio nei negoziati. Tali errori sono stati in ogni caso rilevati nei documenti PE-CONS 53/13, 50/13 e 54/13. L'Austria e la Germania chiedono pertanto una rapida correzione nella Gazzetta ufficiale e si riservano il diritto di utilizzare le versioni in lingua inglese per l'interpretazione.</p>			

Decisione n. 189/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE GU L 59 del 28.2.2014, pagg. 1-3	6240/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: UK
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO		
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione	16469/12		
Conclusioni del Consiglio sulla relazione 2013 della Commissione sui progressi compiuti nello spazio europeo della ricerca (SER)	6353/14		

3296^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT) tenutasi a Bruxelles il 24 febbraio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento di esecuzione (UE) n. 190/2014 del Consiglio, del 24 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 GU L 59 del 28.2.2014, pagg. 5-6	6195/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2014 del Consiglio, del 24 febbraio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica del Sud Africa in seguito a un riesame in previsione della scadenza in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 GU L 59 del 28.2.2014, pagg. 7-19	6198/14
Conclusioni del Consiglio su un'istruzione e una formazione efficienti e innovative per investire nelle competenze - sostegno al semestre europeo 2014	6285/14
3300^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 20 febbraio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sull'Ucraina	6761/14